

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 55-866

Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e artt. 11 e 15 della l. 241/1990, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Caselle Torinese per la localizzazione L2 denominata - Subambito B Aree ATA in applicazione del punto 11 delle Ulteriori Disposizioni dell'Allegato "A" della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414/1999 è stato introdotto il ricorso al procedimento negoziale, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, nei casi in cui i Comuni abbiano riconosciuto localizzazioni commerciali L.2. in vigore della normativa regionale antecedente le modifiche ed integrazioni apportate con D.C.R. n. 59-10831/2006, e nel cui ambito non sia stata rilasciata alcuna nuova autorizzazione per media e grande struttura di vendita dopo l'entrata in vigore della stessa D.C.R. n. 59-10831/2006. Tale procedimento di accordo è specificatamente normato al punto 11 delle "Ulteriori disposizioni" dell'allegato A alla D.C.R. n. 191-43016/2012.

Il Comune di Caselle Torinese, classificato ai sensi dell'art. 11 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i., comune subpolo appartenente all'area di programmazione di Torino, ha manifestato la volontà di procedere all'Accordo di Programma per la localizzazione L.2. (ex L.3.) – Area ATA sub ambito B - con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2013 ai sensi del punto 11 delle "Ulteriori disposizioni" dell'allegato A alla D.C.R. n. 191-43016/2012.

La Conferenza dei Servizi, presieduta dal Responsabile del Procedimento arch. Patrizia Vernoni, espletato il procedimento, come dettagliatamente descritto nelle premesse dell'Accordo, allegato quale parte integrante del presente atto e secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097/2013, ha formulato parere positivo sulla definizione dei suoi contenuti e successivamente predisposto lo schema di Accordo poi trasmesso in data 01/12/2014 alla Provincia di Torino e al Comune di Caselle Torinese.

L'Accordo di Programma deve essere condiviso, approvato e sottoscritto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Torino e dal Comune di Caselle Torinese entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema di Accordo risultante dalla Conferenza dei Servizi.

Il Comune di Caselle Torinese dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Programma provvederà a dare corso all'adeguamento allo Strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 6 c. 5 del D.lgs. 114/998 e dell'art. 4 della l.r. 28/1998, dell'area oggetto del presente Accordo attraverso la Variante semplificata, necessaria per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come previsto all'art. 17bis c. 1 della l.r. 56/77 s.m.i. e avviata dal Comune di Caselle Torinese con D.C.C. n. 50 del 31/07/2014.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma non comporta alcun onere economico per la Regione Piemonte.

Visti:

il D.lgs. 114/1998;

il D.lgs. 267/2000;

la L. 241/1990;

la L.R. n. 28/1999;

la L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

la D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 45-6097/2013;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

l'approvazione dell'Accordo di Programma per la ridefinizione della localizzazione commerciale urbano periferica L. 2. (ex L. 3.) Area ATA sub ambito B, allegato alla presente quale parte integrante;

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece l'Assessore delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma in oggetto;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato



Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e artt. 11 e 15 della l. 241/1990, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed il Comune di Caselle Torinese per la localizzazione L2 denominata - Subambito B Aree ATA in applicazione del punto 11 delle Ulteriori Disposizioni dell'Allegato "A" della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016/2012 e secondo le procedure stabilite con D.G.R. n. 45-6097/2013.

Premesso che:

1. Con D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414/1999 è stato introdotto il ricorso al procedimento di accordo nei casi in cui i Comuni abbiano riconosciuto localizzazioni commerciali L.2. in vigore della normativa regionale antecedente le modifiche ed integrazioni apportate con D.C.R. n. 59-10831/2006, e nel cui ambito non sia stata rilasciata alcuna nuova autorizzazione per media e grande struttura di vendita dopo l'entrata in vigore della stessa D.C.R. n. 59-10831/2006. Tale procedimento di accordo è specificatamente normato al punto 11 delle "Ulteriori disposizioni" dell'allegato A alla D.C.R. n. 191-43016/2012. L'accordo, da stipularsi tra Comune, Provincia e Regione, dovrà, nei contenuti di dettaglio, analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati all'art. 14 dell'allegato B della D.C.R. n. 191-43016/2012, e conseguentemente trovare le necessarie soluzioni territoriali, ambientali.
2. Il Comune di Caselle Torinese ha manifestato la volontà di procedere all'Accordo di Programma per la localizzazione L2 (subambito B) con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2013 ai sensi del punto 11 delle "Ulteriori disposizioni" dell'allegato A alla D.C.R. n. 191-43016/2012.
3. In data 12/07/2013 la Giunta regionale ha approvato le "Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di Accordo di Programma in attuazione della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012" con D.G.R. n. 45-6097/2013.
4. Il Comune di Caselle Torinese ha avviato con nota protocollare n. 6714 del 09/04/2014 il procedimento di Accordo di Programma, secondo le procedure previste con DGR n. 45-6097/2013, per la localizzazione L.2. – Subambito B Aree ATA - con la seguente documentazione allegata:
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 03/04/2014 "Attivazione procedura di accordo di programma per la localizzazione L.2. Subambito B Aree ATA ai sensi delle Ulteriori Disposizioni dell'Allegato A della D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012";
 - Elaborato n. 01 – Deliberazioni del Comune di Caselle Torinese;
 - Elaborato n. 02 – Dichiarazione dei vincoli gravanti sull'area;
 - Elaborato n. 3 – Relazione "ex ante";
 - Elaborato n. 04 – Relazione tecnica – verifica di idoneità delle soluzioni viabili
 - Allegato 1 – Confronto postazioni di rilievo e flussi di traffico rilevanti anni 2004-2013;
 - Allegato 2 – Interventi infrastrutturali in progetto scenario 2005,
 - Allegato 3 – Interventi infrastrutturali previsti scenario 2014 (Opere necessarie);
 - Allegato 4 - Altri interventi infrastrutturali programmati (Interventi accessori e previsti dai piani territoriali);

- Allegato 5 – Flussi totali di traffico omogeneizzati (Attuali più indotti);
 - Allegato 6 – Confronto livelli di servizio anni 2004-2014;
 - Elaborato n. 5 – relazione tecnica di idoneità;
 - Elaborato n. 6 – Corografia con indicazione di tutte le localizzazioni già individuate dai criteri vigenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 114/98 e insediamenti commerciali e relativa tavola allegata;
 - Elaborato n. 7 – Planimetria con indicazione della localizzazione L.2. in ordine al sistema della viabilità ed accessi;
 - Elaborato n. 8 – planimetria del P.R.G.C. vigente e dal progetto preliminare della Variante Strutturale n. 1 adottata ai sensi della l.r. 1/2007, corredata delle Norme Tecniche di Attuazione;
 - Allegato 1 – Stralcio di planimetria del P.R.G.C. vigente;
 - Allegato 2 – Stralcio del progetto preliminare della Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. adottata con DCC n. 19 del 9 aprile 2013;
 - Elaborato n. 9 – Proposta di correzione del perimetro della localizzazione L.2.: verifica dei parametri di cui all'art. 14, comma 4, lettera b, prospetto 5, D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.;
 - Elaborato n. 10 – Dimensione territoriale della localizzazione L.2.: verifica delle compensazioni di superficie;
 - Elaborato n. 11 – Anticipazioni sul nuovo Concept progettuale in corso di elaborazione;
 - Elaborato n. 12 – Planimetria dimensione territoriale della localizzazione L.2.: verifica delle compensazioni di superficie su base catastale;
 - Relazione integrativa ricevuta con prot. n. 7887/1607 del 08/07/2014:
 - Allegato 1 – Interventi infrastrutturali sulla S.P.2.;
 - Allegato 2 – Flussi di traffico rilevati lungo la S.P.2.
5. L'area ATA – Subambito B – in oggetto è stata riconosciuta ed approvata con DCC n. 86 del 29/07/2003 quale localizzazione commerciale L.3. in vigenza della programmazione regionale di cui alla D.C.R. 563-13414/1999 e successivamente, ai sensi della D.C.R. 59-10831/2006 che ha integrato e modificato la D.C.R. 563-13414/1999, riclassificata come localizzazione commerciale L.2. ed attualmente distinta nel P.R.G.C. vigente quale "Area Terziaria Aeroportuale - Ambito ATA – Subambito A-B, disciplinata dagli artt. 7.41 e 8.9.3 delle N.T.A. del P.R.G.C. e dai disposti del relativo vigente Piano Particolareggiato;
6. All'interno della localizzazione L.3., successivamente riclassificata L.2., la Conferenza dei Servizi con deliberazione n. 17533/17.1 del 13/12/2005 ha accolto la richiesta di autorizzazione amministrativa presentata da SATAC S.p.A. per l'attivazione di una grande struttura di vendita – centro commerciale classico G-CC4 con superficie di vendita di mq 51.118 settore alimentare e non alimentare – Ambito ATA Subambito B. Il Comune di Caselle Torinese ha rilasciato a SATAC S.p.A. autorizzazione amministrativa n. 81 del 14/12/2005 per l'attivazione del centro commerciale dalla quale discendono le specifiche autorizzazioni riferite ai singoli esercizi commerciali che compongono il centro stesso;
7. I diritti acquisiti sull'Ambito ATA Subambito A-B, sono specificati come segue:
- Localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L.3., riclassificata L.2., ai sensi delle Ulteriori Disposizioni di cui alla DCR 59-10831/2006 di modifica della DCR 563-13414/1999;
 - Autorizzazione amministrativa n. 81 del 14/12/2005 per l'attivazione di un centro commerciale classico G-CC4 avente superficie di vendita mq 51.118 ubicato nella localizzazione L.2. Ambito ATA Subambito B con superficie complessiva pari a mq 110.300 la cui efficacia e la validità è disciplinata all'art. 5 della l.r. 28/1999 come

modificata dalla l.r. 14/2006 al comma 1 dell'art. 50 in quanto rilasciata prima dell'entrata in vigore della l.r. 13/2011;

8. Gli obblighi ai quali è condizionato l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al precedente punto sono specificati come segue:
 - Attivazione del centro commerciale è subordinata a tutto quanto previsto e prescritto nella deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 17533/17.1 del 13/12/2005;
 - Alla definizione di accordo di programma come previsto dai nuovi adempimenti introdotti al punto 11 delle "Ulteriori disposizioni" dell'Allegato A della D.C.R. n. 191-43016/2012 di modifica della D.C.R. n. 563-13414/1999;
9. In data 30/04/2014 con nota protocollare n. 5002/1607 è stata avviata la fase di concertazione tra i comuni facenti parte dell'area di programmazione di Torino e, in considerazione delle ricadute sul territorio delle opere infrastrutturali prescritte con deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 17533/17.1 del 13/12/2005, sono stati altresì inviati a partecipare alla concertazione il Comune di San Maurizio Canavese e con successiva nota prot. n. 6406/1607 del 03/06/2014 il Comune di Ciriè e di San Francesco al Campo;
10. In data 30/04/2014 con nota protocollare n. 5004/1607 sono state invitate le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale ad esprimersi per quanto di competenza come previsto all'art. 14 c. 4 lett. b) della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i.;
11. In data 13 maggio 2014 è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi durante la quale il responsabile del procedimento ha costituito un gruppo di lavoro a supporto dei lavori della conferenza successivamente riunitosi in data 20/05/2014 (convocazione prot. n. 5701/1607 del 16/05/14) e 05/06/2014 (convocazione prot. n. 6325/1607 del 16/05/14);
12. In data 11/06/2014 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza dei Servizi alla quale seduta sono stati invitati la Società SAGAT S.p.A. – Aeroporto Torino e l'ENAC ad esprimersi per quanto di competenza;
13. In data 08/07/2014 si è svolta la terza seduta della Conferenza dei Servizi;
14. Sulla base delle risultanze delle Conferenze dei Servizi e dei gruppi di lavoro di cui ai punti precedenti, il Comune di Caselle Torinese la Regione Piemonte, rappresenta dalla Direzione Attività Produttive - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - e dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione Area Metropolitana, nonché la Provincia di Torino hanno condiviso che il presente Accordo di programma è stipulato per definire e coordinare gli obiettivi, gli impegni e le procedure afferenti alla programmazione commerciale così come specificatamente previsto dalla normativa settoriale vigente e, considerato che si prevede contestualmente una parziale modifica del perimetro della localizzazione L.2. sub ambito B, per definire le procedure relative il conseguente adeguamento al P.R.G.C. ai sensi del disposto dell'art. 29 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. in base alle risultanze dell'Accordo stesso;
15. Sulla base delle decisioni procedurali assunte nel corso della Conferenza dei Servizi del 08/07/2014, il Comune di Caselle Torinese con DCC n. 50 del 31/07/2014 ha formalizzato la volontà di non dare ulteriore corso alla procedura di Variante Strutturale n. 2 ex l.r. 1/2007 e a ridefinire gli obiettivi e contenuti urbanistici sul sub ambito A e B delle aree ATA secondo l'impianto urbanistico del Nuovo Progetto Caselle Torinese e sulla base delle risultanze del presente accordo mediante Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17bis comma 1 di cui alla l.r. 56/77 s.m.i.;
16. La seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi si è svolta in data 11/09/2014 nella quale è stato dato atto che il presente Accordo di programma:

- definisce il perimetro della localizzazione L.2. "Subambito B Aree ATA" in applicazione dei disposti del al punto 11 delle "Ulteriori disposizioni" dell'allegato A alla D.C.R. n. 191-43016/2012, così come meglio specificato nell'Elaborato n. 9 – Proposta di correzione del perimetro della localizzazione L.2 – depositato in originale presso gli Uffici della Regione Piemonte;
- persegue, come dalle risultanze della concertazione con le organizzazioni delle imprese più rappresentative a livello provinciale, nelle fasi attuative dell'area commerciale le soluzioni di integrazione con funzioni complementari rispetto all'offerta del tessuto commerciale esistente prossimo di ambito urbano;
- dà atto alle richieste del Comune di San Maurizio Canavese che, al fine di tutelare il suo territorio, ribadisce la necessità di realizzare interventi di mitigazione delle esternalità negative sulla S.P. 2, nel tratto di attraversamento della frazione Ceretta di San Maurizio Canavese, per la fluidificazione del traffico e per la messa in sicurezza con soluzioni da concordare con la Provincia di Torino ed il Comune stesso, come peraltro prescritto nella Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 17533/17.1 del 13/12/05; richiede di approfondire nelle successive fasi attuative dell'area commerciale la valutazione relativa alla necessità di realizzazione della variante alla S.P. 13, prescrizione della stessa Deliberazione n. 17533/17.1 del 13/12/05, nell'ottica del contenimento dell'utilizzo di nuovo suolo agricolo (osservazioni espresse con nota prot. 12720 del 12/09/2014);
- dà atto altresì che la sopra richiamata variante alla S.P. 13 è prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino, denominato PTC2, approvato con deliberazione C.R. 121 – 29759 del 21/07/2011, entrato in vigore l'11/08/2011 con la pubblicazione sul B.U.R.;
- stabilisce di dare corso all'adeguamento allo Strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 6 c. 5 del d.lgs. 114/98 e dell'art. 4 della l.r. 28/98, dell'area oggetto del presente Accordo di Programma attraverso la Variante semplificata, necessaria per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come previsto all'art. 17bis c. 1 della l.r. 56/77 s.m.i. e avviata dal Comune di Caselle Torinese con DCC n. 50 del 31/07/2014.

Visti:

i verbali delle Conferenze dei servizi che formano parte integrante del presente Accordo;

Tutto ciò premesso si stabilisce che:

TRA

La Regione Piemonte

La Provincia di Torino

Il Comune di Caselle Torinese

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma unitamente agli atti allegati e depositati in originale presso gli Uffici della Regione Piemonte.

Articolo 2 Oggetto

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto la definizione della localizzazione urbano periferica L.2. (ex L3) Area ATA sub ambito B in applicazione al punto 11 delle Ulteriori Disposizioni dell'Allegato "A" della D.C.R. n. 563-13414/1999 come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016/2012 come indicato nell'Elaborato n. 9 richiamato in premessa (protocollo n. 20140004171 del 28-02-2014 del comune di Caselle Torinese) e depositato in originale presso gli Uffici della Regione Piemonte con prot. n. 4237/16.07 del 09/04/2014.

Articolo 3 Prescrizioni

L'area di cui al precedente articolo 1 e la successiva attuazione è subordinato alle seguenti prescrizioni e indirizzi:

- Realizzazione di tutte le opere di viabilità previste nel progetto e riassunte nella tavola progettuale datata "ottobre 2005" consegnata in Conferenza dei Servizi (tutte le opere colorate in rosso, blu e verde);
- del completamento dello svincolo tra la S.P. 460 e la S.P. 10;
- delle opere necessarie alla mitigazione delle esternalità negative sulla S.P. 2, nel tratto di attraversamento della frazione Ceretta di San Maurizio Canavese, per la fluidificazione del traffico e per la sua messa in sicurezza da concordare con la Provincia di Torino ed i Comuni interessati dalle opere;
- le prescrizioni viabilistiche elencate costituiscono il "livello minimo" di opere da realizzare per l'attivazione del centro commerciale così come autorizzato il 14/12/2005; possibili modifiche potranno essere valutate in sede di eventuale richiesta di applicazione delle procedure di cui all'articolo 15 della DCR 563-13414/99 s.m.i e alle conseguenti risultanze; eventuali opere sostitutive dovranno essere comunque rivolte prioritariamente a risolvere i tratti stradali delle sezioni III della S.P. 2, VI Via Aeroporto (S.P.2), VIII S.P. 460 e IX Strada Leinì (S.P. 10) ove è previsto il permanere del LOS E (Elaborato 4 depositato in originale presso gli Uffici della Regione Piemonte con prot. n. 4237/16.07 del 09/04/2014).

Articolo 4 Obblighi dell'Accordo

I Soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo o

che contrastino con esso. I Soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 5 Variazioni Urbanistiche

Il Comune dopo la sottoscrizione dell'Accordo provvederà a dare attuazione alla localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L.2. denominata Subambito B Aree ATA con deliberazione consiliare di integrazione dei criteri di programmazione commerciale vigenti e con adeguamento dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 6 c. 5 del d.lgs. 114/98 e dell'art. 4 della l.r. 28/98.

Il presente Accordo costituisce presupposto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17bis della l.r. 56/1977 s.m.i. per l'avvio della "Variante Semplificata" del vigente PRGC di Caselle.

Articolo 6 Vigilanza e Poteri Sostitutivi

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati dalla Regione Piemonte ai sensi degli artt. 4 c. 4 e 19 della legge regionale sul commercio, dell'art. 6 c. 6 del d.lgs. 114/98 e dall'art. 30 D.C.R. 563-13414/99 e s.m.i.

I Soggetti che stipulano il presente Accordo individuano i funzionari responsabili dell'attuazione dell'Accordo per conto della propria Amministrazione.

Gli uffici del Comune di Caselle Torinese, per quanto di competenza, svolgono l'attività ordinaria e specifica di vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia e di controllo oltre che sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente accordo.

L'attuazione degli interventi previsti dall'accordo che non ricadono nel territorio del Comune di Caselle Torinese rientra nelle competenze della vigilanza e dei poteri sostitutivi esercitati dalla Regione Piemonte.

Articolo 7 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che lo stipulano, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 8 Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti dell'Accordo non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo e saranno preliminarmente esaminate dai Soggetti che svolgono la vigilanza di cui all'art. 6 dell'Accordo medesimo. Nel caso in cui non si dovesse giungere ad alcuna risoluzione preliminare la controversia dovrà essere sottoposta alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Articolo 9
Sottoscrizione e Pubblicazione

Il presente Accordo, sottoscritto pena la decadenza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente documento è costituito da 7 pagine dattiloscritte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Torino

Per il Comune di Caselle Torinese